Civile Ord. Sez. 5 Num. 28016 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data pubblicazione: 28/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29244/2020 R.G. proposto da:

Doda Blerim, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Esposito unitamente all'avvocato Valerio Provaroni (entrambi hanno rinunciato al mandato)

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-resistente-

Agenzia delle Entrate Riscossione

- Intimata -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n. 62/2020 depositata il 02/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR, riuniti gli appelli (RGR 362/2019 e 370/2019, proposti avverso la stessa sentenza), in riforma della sentenza impugnata, in parte dichiarava inammissibile e in parte rigettava il ricorso di primo grado del contribuente Doda Blerim; la lite aveva a duplice oggetto un preavviso iscrizione di ipotecaria su varie cartelle ed una intimazione di pagamento;

2. il contribuente ricorre per cassazione con sette motivi;

3. l'Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata;

4. L'Agenzia delle entrate si è sostituita tardivamente al solo fine di partecipare all'eventuale discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi sono fondati e la sentenza deve essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, che provvederà alle spese anche di questo giudizio di legittimità.

2. Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, d. lgs. n. 112 del 1999, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 77 d.P.R. 602 del 1973 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è atto dell'espropriazione forzata).

I due motivi, connessi logicamente, si trattano unitariamente.

Il ricorrente prospetta l'erronea dichiarazione di insussistenza della legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate in violazione dell'art. 39, d. lgs. n. 112 del 1999, e per avere la Corte regionale erroneamente ritenuto l'avviso di iscrizione ipotecaria un atto di espropriazione.

La stessa sentenza impugnata rappresenta come, in primo grado nel ricorso introduttivo, il contribuente avesse dedotto "l'illegittimità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

delle cartelle e dell’avviso di accertamento in quanto mai ricevute, nonché la prescrizione quinquennale dei diversi carichi iscritti a ruolo”.

Da questo consegue che la legittimazione è dell’ente creditore unitamente alla Riscossione, tanto che l’Agenzia delle entrate avrebbe potuto anche intervenire autonomamente («Il mancato assolvimento da parte dell'ente della riscossione, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell'onere di chiamata in causa dell'ente impositore non impedisce a quest'ultimo di intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso; l'intervento soggiace alle decadenze e preclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l'interveniente accettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite le mere difese, nel limite dei motivi di impugnazione, inclusa la prova della notificazione dell'atto impositivo e degli atti presupposti» (Cass. Sez. 5, 29/05/2025, n. 14445, Rv. 675080 - 01).

I motivi, quindi, risultano fondati; per il preavviso di iscrizione ipotecaria deve rilevarsi che oltre al preavviso sono state contestate le omesse notifiche degli atti tributari presupposti («In tema di contenzioso tributario, il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando una mera facoltà e non un onere per il destinatario - il quale, in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva - poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca» (Cass. Sez. 5, 02/09/2024, n. 23528, Rv. 672116 - 01).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Con il terzo motivo il contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, secondo comma d. lgs. 546 del 1992 e dell'art. 156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .

Il motivo in parte è assorbito dall'accoglimento dei due precedenti motivi ed in parte risulta fondato, in quanto la notifica all'Agenzia delle entrate (non correttamente indicata nell'epigrafe del ricorso) non può ritenersi inesistente ma al più nulla, sicchè la stessa sarebbe sanata dalla costituzione dell'Agenzia stessa (art. 156 cod. proc. civ.).

L'inesistenza si configura solo nell'ipotesi di mancanza totale della notificazione e non quando sono errati alcuni dati, peraltro, insignificanti per il corretto procedimento di notifica (avvenuta presso la sede dell'Agenzia delle entrate).

4. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta una omessa motivazione sul rigetto del ricorso iscritto al n. r. g. 256/2018 della CTP; violazione dell'art. 132 n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 e 5, cod. proc. civ. .

Il motivo è fondato, in quanto nella sentenza impugnata manca ogni motivazione sul rigetto del ricorso avverso l'intimazione di pagamento, e non può nemmeno ritenersi un rigetto implicito, trattandosi di capo autonomo di ricorso, e poi di appello.

5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente prospetta il vizio della motivazione della sentenza sempre in relazione al rigetto del capo relativo all'intimazione di pagamento, senza che la Corte regionale avesse considerato la riunione dei ricorsi in primo grado e la circostanza della notifica del ricorso come eseguita sia all'Agenzia delle entrate sia alla Riscossione. Anche questo motivo è fondato, in quanto in considerazione della notifica ad entrambi gli enti la motivazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sull'inammissibilità (difetto di legittimazione) non poteva valere anche per il rigetto dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

6. Con il sesto motivo il contribuente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 51, d. lgs. 953 del 1982, art 76, d.P.R. 131 del 1986, art 2948 cod. civ., art 20 d. lgs. 472 del 1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. con mancata pronuncia sulle eccezioni di prescrizione.

Il contribuente aveva eccepito nel ricorso introduttivo la prescrizione (decadenza) triennale per le tasse automobilistiche, la quinquennale per le sanzioni e la prescrizione di cinque anni sia per i tributi erariali, sia per i tributi degli enti territoriali.

La sentenza impugnata non affronta i problemi relativi alla eccepita prescrizione, cartella per cartella, tributo per tributo, individuando gli atti interruttivi (ove presenti); ma dichiara inammissibile in parte e rigetta il ricorso laddove il giudice di primo grado aveva distinto le imposte, per la decadenza (bolli auto) e la prescrizione.

Sussiste quindi una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (omessa pronuncia).

7. Con il settimo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 346 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..

La CTR, con riferimento al terzo motivo di appello (incidentale) del contribuente, dichiara inammissibile il motivo per la genericità dello stesso e per la reiterazione del motivo di primo grado, senza tener conto della sentenza. La riproposizione della censura doveva ritenersi legittima in quanto non accolta dal giudice di primo grado e la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

decisione di secondo grado doveva rendere adeguata motivazione sul rigetto.

Del resto, nel processo tributario la specificità dei motivi di appello assume un connotato particolare, meno stringente «Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione» (Cass. Sez. 5, 15/01/2019, n. 707, Rv. 652186 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv. 658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 - 01).

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale